

Titolo: Detrazione spese per rifacimento tetto di cappella cimiteriale

Domanda:

E' possibile la detrazione delle spese per il rifacimento del tetto di una cappella cimiteriale?.

Privato

Risposta:

Sono ammesse in detrazione le spese funerarie sostenute solamente in dipendenza/concomitanza della morte del coniuge, di ascendente e discendente di primo grado e le voci di spesa deducibili sono quelle del funerale vero e proprio (es. Trasporto, Cofano, Operazioni cimiteriali, Fioraio, ecc.).

La cappella viene costruita o prima o dopo il decesso, per cui le spese non sono deducibili, salvo casi molto particolari (vedi quesito: "[tomba di famiglia - le spese di costruzione sono detraibili?](#)") che però non operano in questo caso.

Approfondimento:

Quali detrazioni fiscali spettano per le spese funerarie?

A tale domanda è stata data di recente una articolata risposta in questo "forum" ed ad essa rimandiamo.

Nello specifico del nuovo quesito oltre a ribadire il concetto che "sono ammesse in detrazione le spese funerarie sostenute solamente in dipendenza della morte del coniuge, di ascendente e discendente di primo grado e le voci di spesa deducibili sono quelle del funerale vero e proprio (es. Trasporto, Cofano, Operazioni cimiteriali, Fioraio, ecc.), si evidenzia che le detrazioni fiscali in atto in ambito edilizio sono principalmente relative all'edilizia residenziale ovvero per il contenimento energetico negli edifici: quindi l'edilizia cimiteriale risulta non contemplata.

Il tema comunque è stato affrontato anche di recente in Parlamento e per l'esattezza al Senato della Repubblica. Il Senatore del PD Dott. Avv. Giorgio Pagliari, nella corrente XVII legislatura, ha proposto un'integrazione al Disegno di legge DDL n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014), chiedendo l'inserimento del seguente art. 6bis dopo l'art. 6, di cui riportiamo il testo, specificando che è stato giudicato inammissibile dalla Commissione (testo consultabile in internet sul portale www.senato.it):

(Interventi a favore del mantenimento dei cimiteri e per combattere l'evasione fiscale nel settore funebre e cimiteriale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 50 per cento di quelle sostenute, dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2016 anche a:

- a) spese per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere;
- b) spese per la fornitura e posa in opera di lapidi e copri tomba cimiteriali, nonché per i relativi arredi funebri.
2. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: "a 3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "al cinquanta per cento degli importi pagati fino a un totale di 5.000 euro per ogni singolo funerale".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è soppresso;
- b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
- "127-duodevicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".
5. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti dell'esercente l'attività funebre nonché ad un servizio per persone a vita sola, è consentito avvalersi della previdenza funeraria, attraverso polizza assicurativa, per la quale lo Stato garantisce particolari agevolazioni fiscali.
6. Per previdenza funeraria si intende la fornitura di servizi e prodotti in occasione di un funerale, da parte di un esercente l'attività funebre o altri soggetti in funzione della cerimonia prescelta, individuato in vita dal defunto o da un suo familiare o da componenti di nuclei di stabile convivenza costituiti dal almeno due anni di cui sia parte il defunto, previa contrazione di una polizza assicurativa di importo prefissato.
7. Compete alla società assicuratrice curare e verificare che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati.
8. I premi corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funeraria sono deducibili nella misura massima pari al cinquanta per cento di 5.000 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi della polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui al comma 3.
9. Il comune destina una quota del gettito annuale della TASI per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico cimiteriali previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), numero 2) della presente legge».



La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di Google che su “App Store di iTune” di Apple, nonché su “WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle “App